



**REGOLAMENTO
WHISTLEBLOWING**

DATA	ATTIVITÀ
15 luglio 2023	Rev. 0

Sommario

1. Premessa	4
2. Definizioni	4
3. Destinatari del Regolamento	6
4. Ambito oggettivo di applicazione	6
5. Modalità di presentazione della Segnalazione	7
6. Attività di accertamento delle Segnalazioni	9
7. Segnalazioni Anonime	10
8. Tutela della riservatezza	10
9. Tutela da discriminazioni e ritorsioni	13
10. Trattamento dei dati personali	13
11. Conservazione dei dati	14

1. Premessa

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche "Decreto") ha recepito ed attuato in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del 23/10/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali.

Il Decreto integra e sostituisce la disciplina prevista per le aziende privata dalla L. n. 179/2017, che aveva previsto, mediante l'inserimento dell'art. 6-bis al D.lgs. n. 231/01, un sistema di segnalazioni di condotte idonee ad integrare le fattispecie di reato indicate dal D.lgs. n. 231/2001 e/o violazioni dei modelli di gestione e controllo.

Il Decreto si propone oggi di disciplinare:

- la segnalazione di condotte che possono integrare illeciti civili, penale, tributari o amministrativi o che possono violare il diritto dell'Unione Europea;
- la previsione di più canali di segnalazione sia interni all'azienda sia esterni ad essa (mediante segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e/o divulgazione pubblica);
- il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni applicabili in caso di violazione.

Il presente regolamento, redatto in conformità al Decreto e alle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 12 luglio 2023, disciplina le modalità di segnalazioni interne a Teddy S.p.A. e, in particolare:

- definisce l'**ambito** di applicazione del processo di Segnalazione;
- identifica i **soggetti** che possono effettuare le Segnalazioni e che sono tutelati secondo le disposizioni del D.lgs. n. 24/2023;
- circoscrive l'**oggetto e i contenuti della Segnalazione** secondo le previsioni di cui al D.lgs. n. 24/2023;
- identifica e disciplina i **canali interni** attraverso cui effettuare la Segnalazione interna all'Ente (canale scritto e orale);
- identifica e prescrive i **principi e le regole generali** che governano il processo di Segnalazione interno dell'Ente, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di **gestione della Segnalazione** nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

2. Definizioni

- Società:** Teddy S.p.A.;
- Regolamento:** il presente Regolamento Whistleblowing;

- c) **Segnalazione:** comunicazione scritta ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che comportino, anche solo astrattamente, la lesione dell'interesse pubblico o l'integrità della Società, e che consistono nella violazione di una o più delle norme previste all'art. 3 del Regolamento;
- d) **Segnalante:** uno dei soggetti indicati nell'art. 2 del Regolamento che effettua una Segnalazione;
- e) **Segnalato:** il soggetto (persona fisica o giuridica) nei confronti del quale viene attribuita la violazione segnalata da parte del Segnalante;
- f) **Segnalazione Anonima:** Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante;
- g) **Facilitatore:** il soggetto, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- h) **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione;
- i) **Modello 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Teddy S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- j) **Codice Etico:** documento ufficiale che rappresenta l'insieme dei diritti e dei doveri morali che definiscono le responsabilità etico-sociali di ogni comportamento nell'ambito della Società;
- k) **Violazioni 231:** le violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione e che sono relative a fatti o condotte contrarie al Modello 231 o al Codice Etico oppure che possono integrare reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- l) **Violazioni di Norme Europee:** le violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione e che sono relative a fatti o condotte che possono integrare illeciti rispetto alle norme europee indicate nel Decreto;
- m) **Ufficio Whistleblowing:** è l'organo monocratico di Teddy, nella persona del Responsabile Ufficio Affari Legali, individuato, ai sensi del Decreto, come gestore del canale interno di segnalazione della Società;
- n) **OdV:** l'Organismo di Vigilanza della Società;

- o) **Piattaforma:** la piattaforma informatica, accessibile al link <https://teddy.secure-blowing.com>, adottata dalla Società per la ricezione delle Segnalazioni;
- p) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- q) **Segnalazione Esterna:** si intende la segnalazione effettuata dai Segnalanti all'ANAC nei soli casi di Violazioni di Norme Europee e comunque solo al ricorrere delle ipotesi tassative previste dal Decreto;
- r) **Divulgazione Pubblica:** si intende la possibilità del Segnalante di portare a conoscenza al pubblico, tramite giornali, media, social o siti web, il contenuto delle Segnalazioni nei soli casi di Violazioni di Norme Europee e comunque solo al ricorrere delle ipotesi tassative previste dal Decreto;
- s) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.

3. Destinatari del Regolamento

- 3.1. Sono destinatari del Regolamento e possono, pertanto, inviare una Segnalazione:
- a) i dipendenti della Società, anche se in prova o dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
 - b) i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa per la Società;
 - c) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore della Società;
 - d) i volontari ed i tirocinanti, anche non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
 - e) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4. Ambito oggettivo di applicazione

- 4.1. Possono essere oggetto di Segnalazione i fatti, gli atti o le omissioni - di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del Contesto Lavorativo e dei quali abbia elementi concreti - relative a:
- a) Violazioni 231, ossia le condotte
 - che possono integrare uno dei reati presupposti per l'applicazione del D.lgs. n. 231/2001;
 - in violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico di Teddy, anche nell'ipotesi in cui tali condotte non integrino fattispecie di reato.

- b) Violazioni di Norme Europee, ossia le condotte che possono integrare:
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato del Decreto;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali all'interno dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle norme europee.

4.2. Non possono essere oggetto di Segnalazione:

- a) le notizie, i fatti o le omissioni riguardanti mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività (cd. *maladministration*), che non si sostanziano in atti idonei ad integrare una violazione;
- b) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro oppure inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, ecc.);
- c) le lamentele di carattere personale;
- d) le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (voci di corridoio);
- e) le informazioni sulle violazioni basati su notizie palesemente prive di fondamento;
- f) le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- g) le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- h) le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

5. Modalità di trasmissione della Segnalazione alla Società

- 5.1. Il Segnalante può inviare la propria Segnalazione scritta tramite la Piattaforma accessibile al link <https://teddy.secure-blowing.com>, seguendo le istruzioni presenti sulla Piattaforma medesima. Mediante la piattaforma è possibile inoltrare una Segnalazione in forma scritta e/o in forma orale, mediante sistema di messaggistica vocale.
- 5.2. Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona

o delle persone a cui i fatti segnalati si riferiscono. È inoltre indispensabile che la Segnalazione presentata:

- a) sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- b) contenga tutte le informazioni e i dati conosciuti dal Segnalante (le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, la descrizione del fatto), per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita (indicazione delle generalità se conosciute o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati);
- c) non contenga fatti non rilevanti ai fini della stessa né dati qualificabili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, come "categorie particolari di dati personali" (e cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), salvi i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa

Il Segnalante può allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5.3. La Segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) assenza di indicazioni atti o fatti relativi a violazioni rilevanti ai fini del Decreto;
- b) finalità palesemente emulativa;
- c) contenuto generico della Segnalazione da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione corredata da documentazione irrilevante.

5.4. La gestione e la verifica sull'ammissibilità e sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate all'Ufficio Whistleblowing, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna per l'accertamento delle violazioni rappresentate.

5.5. La Segnalazione che sia stata per errore eventualmente presentata a soggetti diversi dall'Ufficio Whistleblowing deve essere tassativamente trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'Ufficio Whistleblowing.

5.6. Solo se richiesto dal Segnalante mediante la Piattaforma, l'Ufficio Whistleblowing entro un termine ragionevole potrà fissare uno o più incontri diretti in un luogo protetto di volta in volta stabilito. Dell'incontro viene redatto apposito verbale che verrà trascritto e conservato sulla Piattaforma.

6. Attività di accertamento delle Segnalazioni

- 6.1. Entro sette giorni dalla ricezione della Segnalazione, l'Ufficio Whistleblowing comunica al Segnalante, mediante la Piattaforma, la ricezione dell'istanza.
- 6.2. Qualora la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, l'Ufficio Whistleblowing può chiedere al Segnalante, mediante la Piattaforma, di integrarla. In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato dall'Ufficio Whistleblowing o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dal punto 5.3 che precede, l'Ufficio Whistleblowing procede all'archiviazione diretta, comunicando tale archiviazione al Segnalante mediante la Piattaforma.
- 6.3. L'Ufficio Whistleblowing svolge approfondimenti in merito alla Segnalazione - anche, ove ritenuto necessario, con il supporto degli altri uffici della Società o avvalendosi di consulenti -, al fine di accertare la veridicità dei fatti o delle circostanze oggetto di Segnalazione, nella tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante. Nel caso di approfondimenti relativi a Segnalazioni che riguardano Violazioni 231, l'Ufficio Whistleblowing può richiedere la collaborazione dell'OdV.
- 6.4. L'Ufficio Whistleblowing non può trasmettere a terzi la Segnalazione, salvo che:
 - a) il nominativo del Segnalante e/o le informazioni contenute nella Segnalazione da cui possa desumersi l'identità del Segnalante siano state adeguatamente anonimizzate;
 - b) l'Ufficio Whistleblowing abbia ottenuto per iscritto tramite la Piattaforma il consenso del Segnalante.
- 6.5. L'Ufficio Whistleblowing, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della Segnalazione, informa dell'esito o dello stato di avanzamento del procedimento il Segnalante, con comunicazione scritta mediante la Piattaforma.
- 6.6. Qualora, all'esito delle opportune verifiche la Segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, l'Ufficio Whistleblowing provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento:
 - a) al Consiglio di Amministrazione della Società ed alla funzione sovraordinata dell'autore della violazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
 - b) all'OdV, qualora la Segnalazione abbia avuto ad oggetto Violazioni 231.

7. Segnalazioni Anonime

- 7.1. Le Segnalazioni Anonime saranno prese in considerazione dall'Ufficio Whistleblowing solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato,

circostanziato e relazionato a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

- 7.2. Il Segnalante potrà decidere di mantenere l'anonimato mediante la Piattaforma: in tale ipotesi, i dati relativi alla sua identità non saranno richiesti ed eventuali Segnalazioni in forma orale o altri contenuti in forma orale inviati mediante il sistema di messaggistica vocale della Piattaforma saranno alterati per non consentire l'identificazione del Segnalante.

8. Conflitto d'interessi

- 8.1. Qualora la Segnalazione riguardi la persona che ricopre il ruolo dell'Ufficio Whistleblowing, il Segnalante inoltra la propria Segnalazione mediante la Piattaforma all'OdV, che provvederà a gestire la Segnalazione nelle modalità previste dal Regolamento, oscurandola all'Ufficio Whistleblowing.
- 8.2. In caso di mancato invio della Segnalazione all'OdV per l'ipotesi di cui al precedente paragrafo il Consiglio di Amministrazione della Società può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti della funzione che ricopre l'Ufficio Whistleblowing.

9. Segnalazione Esterna

- 9.1. Il Segnalante può inviare una Segnalazione Esterna solamente in caso di Violazione delle Norme Europee (sono per legge infatti escluse le Violazioni 231) e comunque solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) il Segnalante ha già effettuato tramite la Piattaforma una Segnalazione alla Società relativa alla Violazione delle Norme Europee e la stessa non ha avuto seguito secondo i modi e tempi del presente Regolamento;
 - b) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione relativa alla Violazione delle Norme Europee alla Società non sarebbe dato da quest'ultima efficace seguito;
 - c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione delle Norme Europee possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - d) non è prevista nel Contesto Lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione o questo, anche se obbligatorio, non è attivo/conforme.
- 9.2. Le segnalazioni esterne possono essere dirette all'ANAC sia in forma scritta – tramite piattaforma informatica reperibile presso il sito internet dell'ANAC – oppure in forma orale tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con ANAC.

10. Divulgazione pubblica

10.1. Il Segnalante, in caso di Violazione delle Norme Europee (sono infatti escluse per legge le Violazioni 231), ha la facoltà di effettuare la propria Segnalazione mediante Divulgazione Pubblica solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha già presentato una Segnalazione relativa a Violazione di Norme Europee sia alla Società, tramite la Piattaforma, sia ad ANAC, ma né la Società né ANAC hanno dato riscontro a tale Segnalazione;
- b) il Segnalante ha già effettuato direttamente una Segnalazione Esterna ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste od adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- c) il Segnalante, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate, alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la Violazione delle Norme Europee possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- d) il Segnalante, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate, ritiene che la Segnalazione Esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficacia e seguito.

11. Tutela della riservatezza

11.1. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate - senza il consenso espresso del Segnalante - a persone diverse dall'Ufficio Whistleblowing o, nei casi di cui all'art. 8 che precede, all'OdV.

11.2. La tutela dell'identità delle persone coinvolte, del Facilitatore e del Segnalato è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

11.3. La Segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.lgs. n. 33/2013.

11.4. Nel caso in cui, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato dalla Società nei confronti del presunto autore della condotta oggetto di Segnalazione, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o di altri soggetti coinvolti, l'Ufficio Whistleblowing provvederà a comunicare per iscritto, mediante la Piattaforma, le ragioni alla base della rilevazione dei dati sulla sua identità e a richiedere il consenso del Segnalante.

11.5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo configurano responsabilità disciplinare.

12. Tutela da discriminazioni e ritorsioni

12.1. Eventuali Ritorsioni adottate nei confronti del Segnalante e/o di altri soggetti protetti dal Decreto, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti degli stessi, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile, qualora il Segnalante:

- a) abbia effettuato la Segnalazione in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento e/o del Decreto;
- b) la Segnalazione è stata effettuata nelle modalità previste dal Regolamento;
- c) esiste un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le Ritorsioni subite.

12.2. Il Segnalante ha la facoltà di comunicare ad ANAC le Ritorsioni che ritenga di aver subito a causa della Segnalazione effettuata.

12.3. Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione delle responsabilità, la tutela prevista in caso di Ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

13. Trattamento dei dati personali

13.1. La Società garantisce la protezione dei dati personali raccolti per le finalità della presente procedura, applicando le misure richieste dal Decreto.

13.2. Il trattamento è effettuato dalla Società ai sensi dell'art. 6 GDPR per l'adempimento degli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, è necessario raccogliere il consenso dell'interessato per poterne rilevare l'identità del Segnalante, nel caso di attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

13.3. In fase di raccolta, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

13.4. Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono indicate nell'informativa privacy disponibile in ogni momento sulla Piattaforma.

14. Conservazione dei dati

14.1. Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della normativa applicabile.

14.2. Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate sulla Piattaforma e protetti da credenziali di autenticazione.

15. Diffusione del Regolamento

15.1. Il Regolamento è pubblicato sul sito <https://www.teddy.it/it/governance/> e sulla Piattaforma.

15.2. Della pubblicazione del Regolamento viene data comunicazione ai dipendenti della Società.